

Scheda tecnica VAP 2020

- Premio Cash € 500 riparametrato a 3[^] area 3^o livello

Livelli retributivi (acquisiti al 31/12/2020)	Premio 2020 erogazione aprile 2021*
QD 4^o livello	€ 853,27
QD 3^o livello	€ 725,05
QD 2^o livello	€ 648,95
QD 1^o livello	€ 611,67
3[^] area 4^o livello	€ 540,99
3[^] area 3^o livello	€ 500,00
3[^] area 2^o livello	€ 472,37
3[^] area 1^o livello	€ 448,17
Ex 1[^] e 2[^] Area	€ 405,21

*compatibilmente con le esigenze tecniche amministrative e comunque entro il mese di maggio 2021

Destinatari

- i Dipendenti con inquadramento nelle aree professionali e nei quadri direttivi in forza presso una delle società del Gruppo al 31/12/2020, purché il rapporto di lavoro non sia cessato prima della data di riconoscimento del Premio Aziendale 2020 (giorno di liquidazione del Premio), fatto salvo il criterio di riproporzione previsto dal CCNL vigente per i premi aziendali nel caso di assenza dal servizio e di congedo di maternità e fermo restando il riconoscimento per i 12-esimi, interi o parziali, di presenza nel caso di Dipendenti assunti nel Gruppo nel corso del 2020;
- i Dipendenti con orario di lavoro part time; il valore dell'importo individuale viene riproporzionato in funzione dell'orario e del periodo dell'anno per cui detto orario è stato fruito.

Sono esclusi dal Premio Cash i Dipendenti:

- in periodo di prova al 31/12/2020;
- ai quali è stato attribuito, nell'ambito del processo di valutazione delle prestazioni, un giudizio professionale di sintesi negativo;
- ai quali è stato irrogato, nel periodo di competenza del Premio, un provvedimento disciplinare caratterizzato da comportamenti fraudolenti o da colpa grave (con esclusione, pertanto, dei provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale o scritto).

Il Premio Aziendale 2020 non concorre al computo del trattamento di fine rapporto e non costituisce base di calcolo per l'erogazione dei contributi alla forma di previdenza integrativa di iscrizione e alle forme di assistenza sanitaria integrativa, ove presenti.

Scheda tecnica VAP 2020

19 marzo 2021

3 giorni permessi retribuiti

Destinatari

- Personale del Gruppo bancario Credito Valtellinese in forza al 31/12/2020 appartenente alle Aree Professionali e alla categoria dei Quadri Direttivi del CCNL vigente beneficiario del Premio Aziendale di competenza 2020, purché il rapporto di lavoro non sia cessato prima della data di riconoscimento dei permessi stessi.

Fruibilità

- Le giornate di permesso potranno essere fruite entro e non oltre il 31/12/2022 - anche frazionate a ore - previa richiesta all'Azienda e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive di ciascuna unità, non potranno in alcun caso determinare la liquidazione del valore corrispondente in caso di mancato godimento anche per causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Welfare € 500, importo unico detassato

Decorrenza e termine

- ✓ Maggio 2021 (dalla prima data utile compatibilmente con i connessi adempimenti tecnici e amministrativi), e a valere fino a tutto il 2022

Destinatari

- ✓ i Dipendenti con inquadramento nelle aree professionali e nei quadri direttivi in forza presso una delle società del Gruppo al 31/12/2020, purché il rapporto di lavoro non sia cessato prima della data di riconoscimento del "Piano Welfare"; è fatto salvo il riproporzionamento del valore del "Piano Welfare" nella misura corrispondente a 1/12 per ogni mese di lavoro prestato nel 2020, secondo i medesimi criteri e le relative previsioni di inclusione del "Piano Welfare" già in corso;
- ✓ i Dipendenti con orario di lavoro *part time* in misura piena.
- ✓ i Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato scaduto nel corso del mese di dicembre dell'anno 2020 e ancora in forza alla data di erogazione del "Piano Welfare".
- ✓ Restano esclusi i Dipendenti in periodo di prova al 31/12/2020.

Modalità fruizione

Servizi e prestazioni compresi nel "Piano Welfare" accessibili attraverso la piattaforma informatica di Gruppo *CrevalWelfare*, il cui controvalore è definito in un importo unico di euro 500 lordi in ogni caso non monetizzabile; nelle ipotesi di parziale o totale inutilizzo del proprio credito entro il 31/12/2022 o in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della predetta data, l'eventuale controvalore residuo sarà trasferito automaticamente alla forma di previdenza complementare alla quale il dipendente risultasse iscritto

Il valore dei servizi e delle prestazioni di cui al presente "Piano Welfare" non concorre al computo del trattamento di fine rapporto e, di conseguenza, non costituisce base di calcolo per l'erogazione dei contributi al Fondo Pensione integrativo e alle forme di assistenza sanitaria integrativa, ove presenti.

**Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil
Gruppo bancario Credito Valtellinese**